

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 giugno 2016.

**Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro dell'interno  
5 agosto 2011*

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:

«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professioni-

sti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:

a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;

b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;

c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2016

*Il Ministro: ALFANO*

16A04763

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 2016.

**Proroga del regime transitorio di cui all'art. 16, comma 8, del decreto 5 dicembre 2012, recante regole tecniche per la consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA PENALE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto dirigenziale;

Visto il decreto dirigenziale 12 giugno 2014 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2016 il termine per la vigenza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del

